



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 53 DEL 01/02/2019

PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE DI SERVIZI COMPLESSI, INNOVATIVI E SPERIMENTALI. GESTIONE DELLA "CASA RIFUGIO DISTRETTUALE "CASA ARTEMISIA" PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA": APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG 7737863E89

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICORDATO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 937 del 27/11/2018 ad oggetto *“Progetto di gestione della casa rifugio distrettuale denominata “CASA ARTEMISIA”: Avvio del percorso di co-progettazione, approvazione dello schema di avviso pubblico e dei relativi allegati ”*, si è dato l'avvio ad una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto del terzo settore disponibile alla co-progettazione;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1021 del 19/12/2018 si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso pubblico di co-progettazione;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1079 del 28/12/2018 si è proceduto ad approvare i verbali, depositati agli atti d'ufficio, individuando l'Associazione Mondodonna Onlus, con sede in via Mascarella 2, Bologna (BO) C.F. 92041820371, quale soggetto partner e demandando a successivi atti dirigenziale la prosecuzione delle procedure di co-progettazione secondo le fasi stabilite all'art.6 dell'Avviso Pubblico;

CONSIDERATO che in data 07/01/2019 si è riunito il tavolo di co-progettazione in cui i responsabili tecnico-scientifici del soggetto selezionato e il coordinatore dott. Alessandrini hanno avviato la discussione critica dei contenuti specifici del progetto, dettagliando alcuni elementi e giungendo all'elaborato progettuale condiviso, depositato agli atti d'ufficio;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico, una volta elaborato il progetto definitivo condiviso, in attuazione dei principi e delle finalità della co-progettazione, si sarebbe proceduto alla stipula della convenzione con il soggetto partner;

VISTO a tal fine lo schema di convenzione per la gestione della Casa Rifugio “Artemisia”, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborato e condiviso tra le parti;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto procedere alla approvazione del suddetto schema di convenzione e demandare al Dirigente del settore 3 la sua sottoscrizione ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO OPPORTUNO demandare a successivi atti l'impegno della spesa connessa all'attuazione del progetto condiviso, secondo le modalità previste all'art. 3 della convenzione stessa, che troverà copertura sul capitolo di spesa 4950005 *“contributi alle fasce deboli”* - Piano dei conti Codice Siope U.1.04.02.02.999 *“Altri assegni e sussidi assistenziali”*, bilancio 2019

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) relativo alla procedura di co-progettazione di cui alla sopracitata D.D. n. 937 del 27/11/2018, attribuito dall'Autorità per

la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, è il seguente: 7737863E8;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;
- 2) di prendere atto del progetto definitivo di co-progettazione per la gestione della Casa Rifugio “Artemisia”, elaborato ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso pubblico, depositato agli atti d'ufficio;
- 3) di approvare lo schema di convenzione allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di demandare al Dirigente del settore 3, ai sensi dell'art 107 del D.Lgs 267/200, la sottoscrizione della suddetta convenzione;
- 5) di demandare a successivi atti l'impegno della spesa connessa all'attuazione del progetto condiviso, secondo le modalità previste all'art. 3 della convenzione stessa, che troverà copertura sul capitolo di spesa 4950005 “*contributi alle fasce deboli*” - Piano dei conti Codice Siope U.1.04.02.02.999 “*Altri assegni e sussidi assistenziali*”, bilancio 2019;
- 6) di dare atto che il **codice identificativo di gara (CIG)** relativo alla procedura di co-progettazione di cui alla sopracitata D.D. n. 937 del 27/11/2018, attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, è il seguente: **7737863E89**;
- 7) di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 01/02/2019

Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Allegato A) alla Determinazione Dirigenziale n.....

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CATTOLICA

E

**L'ASSOCIAZIONE MONDODONNA ONLUS PER LA GESTIONE DELLA
CASA RIFUGIO "CASA ARTEMISIA"**

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 1 del mese di febbraio

TRA

il Comune di Cattolica, con sede in Piazzale Roosevelt n.5 – 47841 Cattolica (RN) - Partita Iva 00343840401 - legalmente rappresentato dal Dirigente del Settore 3, dott. Francesco Rinaldini, nato a Rimini (RN) il 07/08/1952, domiciliato per la carica c/o la Sede Municipale e legittimato a stipulare in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 - Codice Fiscale RNLFNC52M07H294C

E

l'Associazione MondoDonna Onlus con sede in Bologna, via De' Gombruti 18, iscritta al n. 781 del Registro delle Persone Giuridiche presso Regione Emilia Romagna C.F. 92041820371 - P.IVA 04341370379 legalmente rappresentata dalla Sig.ra Loretta Michelini nata a Galliera (BO) il 21/05/1951 codice fiscale MCHLTT51E61D878C, domiciliata per la carica presso la sede legale della società che rappresenta, in qualità di Presidente dell'Associazione medesima;

PREMESSO che:

- la *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* n. 328 dell'8/11/2000, prevede la programmazione e l'organizzazione dei servizi anche attraverso il coinvolgimento di tutte le istanze del privato sociale, quale parte attiva della rete territoriale delle risorse e degli interventi;
- la L.R. 2/2003 *“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi”* e s.m.i., in particolare l'art.5 comma 4 lett. f) precisa che i Centri Antiviolenza fanno parte della rete Sistema sociale dei servizi, e inoltre gli artt.20 e 43 disciplinano la partecipazione dei soggetti del terzo settore alla programmazione sociale e l'istituto della co-progettazione dei relativi interventi;
- la Regione Emilia-Romagna ha dato impulso all'attivazione delle Case Rifugio sul territorio regionale mediante la L.R. 6/14 *“Legge quadro per la parità e contro le*

discriminazioni di genere” (in particolare l’art.15 “Case rifugio e soluzioni abitative temporanee”) nonché elaborando un “*Piano Regionale contro la violenza di genere*” di durata triennale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 69 del 4 maggio 2016;

- il DPCM 27 novembre 2014 “*Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri anti violenza e delle case rifugio, prevista dall’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. Del 24 luglio 2014*” ha stabilito che le Case Rifugio sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza. Possono essere promosse: a) da Enti locali, in forma singola o associata; b) da associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra le donne, con personale specificamente formato; c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, d'intesa o in forma consorziata;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione n.937/2018 il Comune di Cattolica ha approvato lo schema di “*Istruttoria pubblica finalizzata alla selezione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione di servizi complessi, innovativi e sperimentali. Casa Rifugio Distrettuale CASA ARTEMISIA per donne vittime di violenza*”;
- a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione, con Determinazione n. 1079/2018 il Comune di Cattolica ha provveduto a individuare il soggetto idoneo alla co-progettazione;
- in data 07/01/2019 si è avviato il tavolo di co-progettazione che ha impegnato i responsabili tecnico-scientifici dell'Associazione Mondodonna ed i rappresentanti designati dall'Amministrazione comunale. Il Tavolo ha intrapreso lettura e discussione della proposta progettuale, parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ha condiviso questioni riguardanti l'alloggio adibito a casa rifugio, elementi specifici relativi all'impegno del personale, spunti per l'attivazione di percorsi inediti di presa in carico;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione sancisce la collaborazione tra i sottoscrittori, Comune di Cattolica e Associazione MondoDonna (di seguito “associazione”), per la gestione della Casa Rifugio Distrettuale CASA ARTEMISIA per donne vittime di violenza (situata in.....come meglio indicato in planimetria allegata alla presente), la promozione di interventi complessi e strategie innovative volti alla

prevenzione e contrasto della violenza sulle donne. Il progetto di gestione, parte integrante e sostanziale della presente convenzione, definisce in dettaglio azioni, servizi e interventi della Casa Rifugio Distrettuale.

Art. 2 Durata della Convenzione

La presente Convenzione terminerà in data 14/05/2021, a decorrere dalla data di sottoscrizione. La convenzione potrà essere rinnovabile qualora si rilevi la necessità di proseguire le finalità del progetto.

L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere all'Associazione in qualsiasi momento del periodo della durata della presente Convenzione la ripresa delle attività di negoziazione/riprogettazione al fine di procedere all'integrazione e alla diversificazione delle attività, alla luce di eventuali modifiche che potranno rendersi necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di variazione dei bisogni espressi dal territorio.

Art. 3 Finanziamento della Convenzione e modalità di erogazione delle risorse

Le risorse a disposizione dal Comune di Cattolica per la prima annualità di attuazione del progetto (dalla data di avvio al 31/12/2019) è quantificato in € 14.667,00. Tali risorse, sufficienti a garantire i servizi minimi di gestione, sono definibili come “costi di funzionamento ordinari” e saranno liquidate dietro presentazione di adeguata documentazione fiscale secondo le seguenti modalità:

- 40% a titolo di primo acconto, da liquidare alla stipula della presente convenzione;
- 30% a titolo di secondo acconto a sostegno delle spese sostenute in corso d'opera;
- 30% a saldo delle attività svolte da liquidare a fine progetto, previo recepimento di un relazione dettagliata e della rendicontazione delle spese sostenute da parte del soggetto partner.

È stato inoltre costituito un Fondo Distrettuale per la qualificazione di percorsi di presa in carico delle donne vittime di violenza con minori. Il valore annuale del Fondo è stabilito in € 24.000,00, che verrà erogato solo in relazione all'entità dell'effettivo utilizzo sulla base di specifici monitoraggi e rendiconti aventi cadenza trimestrale. Il Comune di Cattolica gestirà il fondo in oggetto tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- nei primi 15gg per il ricovero della donna insieme ai figli in casa rifugio il costo è ricompreso nei costi di funzionamento ordinari della Casa;
- dal 16esimo al 90esimo il rimborso sarà il seguente:
solo donna € 10/die
donna + 1 minore € 25/die
donna + 2 o più minori € 40/die
- se l'accoglienza si protrae oltre i 90 gg. il progetto dovrà poter ricomprendere ulteriori interventi ritenuti maggiormente appropriati in considerazione dell'evoluzione del caso concreto, sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio Sociale territorialmente competente.

La gestione del Fondo distrettuale si configura quale modalità di intervento di “sistema” e non di “struttura”: questo significa che qualora la donna (con o senza minori) dovesse essere messa in protezione (per impossibilità o per opportunità) in casa diversa da quella distrettuale, esclusivamente nel caso in cui il soggetto gestore esprima apposita richiesta in merito, dovranno essere confermate le stesse regole di “rimborso”.

Poiché il fondo è quantificato in base al numero di posti disponibili nella Casa distrettuale (n° 6), tenuto conto della necessità del monitoraggio e controllo della spesa, si precisa che per l'accoglienza di donne (con o senza figli) in misura eccedente la capacità ricettiva della Casa Rifugio distrettuale, per le quali risulti necessario l'inserimento c/o strutture analoghe non di competenza del Distretto di Riccione, la corresponsione dei rimborsi - con le modalità e criteri sopraindicati - potrà essere autorizzata, a seguito di presentazione di apposita richiesta a cura del soggetto gestore, previa verifica della disponibilità finanziaria del fondo distrettuale.

L'Associazione cofinanzia il progetto con una quota pari al 20% del budget assegnato annualmente dall'Amministrazione comunale. Si impegna a specificare in dettaglio tipologia e valore delle risorse messe a disposizione.

L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136/2010 e all'uopo dichiara di voler ricevere l'accreditamento dell'importo sopracitato sul “Conto Corrente Dedicato” IBAN IT 80 S 02008 02430 000002774171 presso UNICREDIT BANCA P.zza Galvani – Bologna intestato a MondoDonna.

Il finanziamento del progetto, avendo durata conforme al Bilancio Annuale dell'Ente locale, sarà oggetto di ri-negoziazione annuale tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione per il successivo periodo di attività: l'importo del finanziamento dipenderà infatti annualmente dall'ammontare di risorse Statali, Regionali o Distrettuali legate all'attuazione del D.P.C.M. 27 novembre 2014. Sarà facoltà del Comune di Cattolica, in relazione al complessivo stato di attuazione del progetto e ai risultati conseguiti, valutate tutte le ulteriori ragioni di opportunità e convenienza per l'Amministrazione Pubblica, aumentare o diminuire il valore annuale del finanziamento per l'attuazione della presente Convenzione, fermo restando anche la possibilità di recesso anticipato della stessa qualora il valore dei finanziamenti dovesse scendere sotto una soglia minima compatibile con i servizi minimi garantiti previsti per le Case Rifugio dal suddetto D.P.C.M. 27 novembre 2014.

Le risorse messe a disposizione dal Comune di Cattolica negli anni successivi alla prima annualità saranno liquidate secondo le seguenti modalità:

- 40% a titolo di primo acconto, da liquidare entro il 28 febbraio di ciascuna annualità;
- 30% a titolo di secondo acconto, da liquidare a sostegno delle spese sostenute in corso d'opera;
- il restante 30% a saldo delle attività svolte da liquidare a fine annualità, previo recepimento di relazione dettagliata e della rendicontazione delle spese sostenute.

L'Associazione si impegna altresì a confermare ogni anno il cofinanziamento del progetto per una percentuale pari al 20% del budget assegnato dall'Amministrazione comunale.

Art. 4 modalità di direzione, programmazione e organizzazione della Casa rifugio Distrettuale

Titolare della Casa Rifugio Distrettuale è il Comune di Cattolica che agisce in qualità di Comune capofila sulla base della delega gestionale vigente, esplicitamente richiamata nella “*Convenzione per la gestione associata dell’integrazione sociosanitaria nel Distretto Riccione. Triennio 2017-2019*” approvata con Delibera di Consiglio comunale n.26 del 29/03/2017.

In quanto titolare del servizio, il Comune di Cattolica ne coordina e condivide la programmazione strategica presso il Comitato di Distretto, che riunisce i 13 Comuni e l'AUSL Romagna nella definizione delle progettualità e delle azioni da realizzarsi nel triennio.

La Casa Rifugio opera come unità operativa dedicata, afferente al Centro antiviolenza Distrettuale, presso il quale vengono concordate e condivise metodologie di presa in carico e protezione delle donne, tempi di ingresso e uscita dalla casa Rifugio, percorsi di sostegno integrativi personalizzati.

L'Associazione dovrà garantire la necessaria integrazione delle attività della Casa Rifugio con il Centro Antiviolenza Distrettuale e con i diversi snodi della rete locale dei servizi socio-sanitari, con le Forze dell'Ordine nonché con i referenti della Regione Emilia-Romagna.

L'Associazione, al fine di dare impulso alla gestione della Casa Rifugio e garantire il raccordo con il Centro Antiviolenza e l'Amministrazione comunale, nomina una coordinatrice referente per i rapporti tecnici con l'Amministrazione comunale.

Al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza di gestione, l'Amministrazione comunale costituisce un'Unità di coordinamento del progetto, composta dalla coordinatrice della Casa Rifugio indicata dall'Associazione, dalla coordinatrice del Centro Antiviolenza Distrettuale e dal responsabile dei servizi Sociali del Comune di Cattolica, supportato dai collaboratori del servizio impiegati nella gestione del progetto.

Art. 5 Impegni e obblighi del Comune di Cattolica

Il Comune di Cattolica si impegna a:

1. Coordinamento generale del progetto;
2. proposta e condivisione della programmazione generale del servizio fornito dalla Casa rifugio presso il Comitato di Distretto e con i soggetti della rete istituzionale territoriale;
3. Attività di monitoraggio, rimodulazione e verifica del Servizio attraverso incontri periodici del tavolo di co-progettazione;
4. Consolidamento e implementazione della rete antiviolenza, dando impulso alle azioni di formazione e di sensibilizzazione;
5. messa a disposizione dell'alloggio;

6. manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti (impianti idrici, elettrici, energetici, sanitari);
7. erogazione delle risorse destinate alla gestione della Casa rifugio così come stabilito all'art.3 della presente convenzione;
8. Rapporti con le istituzioni locali, regionali, nazionali.

Art. 6 Impegni ed Obblighi dell'Associazione

L'Associazione, nel rispetto delle proprie finalità statutarie, si impegna a:

1. allestire la Casa Rifugio, verificando la necessità di acquisire arredi, attrezzature e materiali di consumo e procedendo al conseguente acquisto. Allo scadere della presente convenzione, anche in caso di mancato rinnovo, tali attrezzature e arredi, acquistati con risorse dedicate, resteranno ad esclusiva disposizione dell'Amministrazione comunale fermo restando che resteranno ad uso esclusivo del progetto e delle finalità collegate ad esso;
2. garantire il funzionamento dei servizi per tutte le 24 ore di ogni giorno dell'anno solare. Assicurare la presenza delle operatrici all'interno della Casa Rifugio in modo flessibile alle esigenze della vita di casa e agli orari delle donne ospiti e dei loro figli, garantendo inoltre la disponibilità h24 mediante numero di telefono dedicato alle donne accolte. A tale riguardo l'associazione dovrà, attraverso appositi strumenti di rilevazione, la tracciatura della presenza delle operatrici dipendenti e volontarie nella Casa Rifugio;
3. gestire inoltre la Casa rifugio così come dettagliato nel progetto di gestione, allegato parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, nel massimo rispetto della privacy e della segretezza dell'indirizzo;
4. garantire la manutenzione ordinaria di arredi, materiali e attrezzature elencati nell'inventario predisposto e allegato;
5. procedere alla voltura e sostenere le spese relative alle utenze (acqua, riscaldamento, elettricità, T.A.R.I.) provvedendo inoltre alla pulizia ordinaria dei locali e alle pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie, in collaborazione con le donne accolte;
6. assolvere agli obblighi imposti dalla D.G.R. Emilia-Romagna 564/2000 così come modificata dalla D.G.R. Emilia-Romagna 1423/2015;
7. predisporre un Regolamento, condiviso con il Comune di Cattolica, per il buon funzionamento della Casa Rifugio e la armoniosa convivenza delle ospiti, che ciascuna donna dovrà sottoscrivere al momento dell'ingresso in protezione;
8. assicurare la qualificazione del servizio, garantendo la formazione delle operatrici dipendenti e volontarie abilitate alla gestione;
9. garantire la riservatezza dei colloqui e la segretezza delle informazioni acquisite nell'ambito dell'esecuzione delle attività previste dal progetto;
10. predisporre il collegamento e la disponibilità della Casa Rifugio, per tramite del CAV distrettuale, al numero di telefono dedicato al 1522;
11. nominare un responsabile del trattamento dei dati, che a sua volta nominerà gli incaricati al trattamento, trattare i dati personali (anche sensibili e giudiziari) delle donne accolte in Casa rifugio, in conformità alle disposizioni contenute nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018;

12. predisporre e trasmettere trimestralmente la rendicontazione delle spese e una breve relazione sulle accoglienze in casa Rifugio, contenente: numero delle donne accolte e dei figli minori presenti precisando le giornate di ospitalità, giustificativi di spesa precisando se rientrano tra i costi di funzionamento ordinari o ricadono nelle spese per la qualificazione dei percorsi di presa in carico;
13. predisporre e trasmettere relazione annuale dettagliata sulle accoglienze, fornendo dati utili inerenti le accoglienze, i servizi forniti e l'impegno delle operatrici, in linea con quanto richiesto dall'osservatorio regionale in fase di costituzione e del questionario annuale ISTAT sulle Case Rifugio.

Art. 7 ulteriori obblighi e divieti dell'Associazione

L'Associazione deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. Prima di procedere ai pagamenti a favore dell'Associazione, l'Amministrazione comunale verifica l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali; a tal fine sarà acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'Associazione si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'Associazione si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel Patto di integrità sottoscritto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione della convenzione.

L'Associazione dovrà fornire al Comune, contestualmente alla firma della presente convenzione, la seguente documentazione: 1) nominativo, CV aggiornato e riferimenti (email, telefono) del Coordinatore della Casa Rifugio 2) il nominativo del responsabile del trattamento dei dati.

Art. 8 Responsabilità civile

L'Associazione è responsabile dei danni causati agli utenti, agli operatori e ai terzi, ai sensi dell'art. 2043 c.c. nell'espletamento dell'attività convenzionata o derivanti da irregolarità o carenze delle prestazioni rese e si garantisce, mediante polizza assicurativa circa infortuni, malattie e danni a terzi riguardante il proprio personale (sia volontario che dipendente). L'Associazione si impegna a fornire dati e documentazione relativi alla polizza assicurativa.

Art. 9 Piano dei Controlli

Il Comune di Cattolica si riserva la facoltà di accertare il regolare adempimento dell'attività in Convenzione.

Ai fini della rendicontazione periodica dell'attività della Casa Rifugio di cui all'art. 6, il Comune di Cattolica si riserva la facoltà di predisporre e sottoporre all'Associazione opportuna modulistica atta ad agevolare i controlli sulla corretta esecuzione del servizio. Al fine di garantire la verifica della corretta esecuzione delle attività, il Comune di Cattolica potrà inoltre richiedere la presentazione di ulteriori documenti e pezze giustificative a campione a supporto della rendicontazione delle attività svolte.

Art. 10 Risoluzione della Convenzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni inviata nelle forme previste dalla Legge, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza dell'Associazione, il Comune di Cattolica liquiderà le sole spese sostenute dall'Associazione fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'Associazione;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'Associazione;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto indicato in fase di co-progettazione;
- quando l'Associazione si renda colpevole di frode.

Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Cattolica, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 11 Disposizioni finali

Le parti convengono che, per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si faccia riferimento alle norme del C.C. e del C.P.C. In caso di contenzioso è competente il Foro di Rimini.

Art. 12 Spese contrattuali

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs 117/2017; l'atto sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5, c.2 D.P.R. n. 131/86 e le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Cattolica, 01/02/2019

PER IL COMUNE DI CATTOLICA

PER L'ASSOCIAZIONE

Dirigente

Presidente

dott. Francesco Rinaldini

Sig.ra Loretta Michelini

**Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.**

Allegato 1: PROGETTO DEFINITIVO

Allegato 2: INVENTARIO ARREDI PRESENTI NELLA CASA RIFUGIO

Allegato 3: PLANIMETRIA E MAPPA CATASTALE CASA RIFUGIO